



29605/14

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Maria Lombardi

- Presidente -

Sent. n. sez.

155

Antonio Bevere

CC - 11/02/2014

Paolo Oldi

R.G. N. 23220/2013

Gerardo Sabeone

Paolo Micheli

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di  
Caiazza Alfonso, nato a il 20/08/1982

avverso l'ordinanza emessa il 25/03/2013 dal Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.  
Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. In data 02/05/2012, il Gip del Tribunale di Nola disponeva il sequestro preventivo di alcuni beni riferibili per la gran parte a Luigi Ragosta, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 2641 cod. civ., nel contempo rigettando la richiesta del P.M. per l'applicazione di misure cautelari personali a carico del suddetto (e di altri) nonché una più ampia istanza per l'adozione di misure cautelari reali. Il successivo appello presentato dal Procuratore della Repubblica ex art. 322-bis

del codice di rito - per quanto oggi di interesse - trovava accoglimento da parte del Tribunale di Napoli con ordinanza depositata il 25/03/2013, in forza della quale veniva disposto il sequestro preventivo dei beni immobili intestati a numerosi altri soggetti - tra cui Alfonso Caiazza - fino alla concorrenza della somma di € 1.376.937,08 con riferimento alla contestazione *sub C*), e di € 41.908,69 quanto all'addebito *sub I*).

La vicenda si riferiva a delibere adottate dal consiglio di amministrazione della Banca Popolare Vesuviana, operante in San Giuseppe Vesuviano, attraverso le quali - secondo l'ipotesi accusatoria - erano stati concessi ad alcune società mutui ipotecari o chirografari, fidi, anticipi su fatture ed altre agevolazioni senza che ricorressero i presupposti di solvibilità delle società stesse, né di corretto andamento dei rapporti bancari a queste intestati: ciò in quanto i soggetti favoriti, con conseguenti danni per la banca in ragione del mancato rientro di quelle esposizioni, risultavano clienti della Edasim s.a.s., società di servizi per la prestazione di consulenze e per la tenuta degli adempimenti tributari, di cui il Ragosta ed il Caiazza (entrambi, membri del consiglio di amministrazione della suddetta banca) erano rispettivamente socio accomandatario e collaboratore di fatto (oltre che, il Caiazza, coniuge della socia accomandante Anna Mancuso, e socio egli stesso fino al 28/12/2005). Ne erano derivati addebiti ex artt. 646, 61 nn. 7 e 11 cod. pen., nonché ai sensi dell'art. 2629-*bis* cod. civ., per avere lo stesso Caiazza, in particolare, omesso di dare formale notizia agli altri amministratori della banca ed ai componenti del collegio sindacale del conflitto di interessi correlato alla sua attività di consulente, prestata attraverso la Edasim s.a.s., dei beneficiari delle erogazioni: il Tribunale riteneva peraltro che vi fosse gravità indiziaria con riguardo alle sole delibere che tra il 2006 e il 2008 avevano interessato, fra quelle indicate in rubrica, le società Immobiliare Visone s.a.s. e Sacar s.r.l. [vicende rispettivamente contestate, come detto, ai capi C) ed I)].

Sulla posizione del Caiazza, il collegio evidenziava che doveva intendersi pacificamente accertato il rapporto fra l'indagato e la Edasim, atteso che:

- l'utenza telefonica da lui indicata quale commercialista per l'iscrizione al relativo albo era intestata alla predetta società;
- l'indirizzo di posta elettronica che egli normalmente utilizzava, anche per ricevere le comunicazioni dalla stessa Banca Popolare Vesuviana, risultava parimenti quello della Edasim;
- un *personal computer* in uso allo stesso Caiazza era stato rinvenuto presso la sede di quella società.

Perciò, essendo altrettanto innegabilmente accertato che il Ragosta era consulente della Immobiliare Visone in ragione della attività professionale prestata presso la Edasim, e che la pratica relativa alla immobiliare in questione

era stata approvata malgrado l'evidente assenza di merito creditizio della richiedente (fra l'altro, nella stessa delibera del consiglio di amministrazione veniva da un lato erogato il mutuo alla Immobiliare Visone e dall'altro disposta la riduzione dei fidi della Imav s.r.l., vale a dire la società da cui la mutuataria avrebbe dovuto ricavare la disponibilità dei liquidi per onorare il pagamento dei ratei), sul Caiazzo doveva intendersi gravare un «autonomo dovere di dichiarazione del proprio diretto interesse all'operazione»: ciò in quanto egli aveva continuato ad operare di fatto per la Edasim malgrado non ne fosse più socio, e certamente - oltre alla circostanza che la di lui moglie percepiva utili dalla stessa Edasim quale socio accomandante - gli era noto il rapporto di consulenza fra il Ragosta e la Immobiliare Visone.

Analogamente era a dirsi quanto alla Sacar s.r.l., addirittura espressamente domiciliata (negli atti di cui alla pratica bancaria) presso la Edasim: le ripetute delibere di aumento dei fidi concessi si ponevano poi in contrasto con le evidenti difficoltà finanziarie del gruppo di cui la Sacar era espressione, comprovate dalla pregressa classificazione ad incaglio di rapporti intercorsi fra la Banca Popolare Vesuviana ed alcuni garanti della medesima Sacar. In seguito, a dispetto della anomala gestione del conto intestato a quella società, il credito dell'istituto era stato posto in "osservazione" da parte del consiglio di amministrazione soltanto a partire dal febbraio 2009.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Caiazzo, deducendo motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria.

La difesa rappresenta innanzi tutto che in prima battuta il Gip del Tribunale di Nola aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni dell'indagato, peraltro esclusivamente con riferimento alla contestazione di cui ad altro capo, *sub G*); tuttavia, il Tribunale del riesame, adito dallo stesso Caiazzo ed in composizione diversa dal collegio che poi risulta avere emesso l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, aveva financo annullato quella originaria misura cautelare reale.

Quanto al contenuto della decisione, nell'interesse del Caiazzo si fa notare che i giudici napoletani non avrebbero svolto alcuna disamina circa la reale fondatezza degli addebiti, limitandosi ad enunciare quali episodi già dimostrati i fatti storici così come ricostruiti nelle contestazioni formulate dal Pubblico Ministero: in tal modo, non sarebbe ricavabile, dalle argomentazioni adottate dal Tribunale del riesame, alcun elemento concreto a sostegno della ravvisabilità del *fumus* dei reati ipotizzati.

Inoltre, ad avviso della difesa l'ordinanza impugnata offrirebbe una «indebita interpretazione estensiva della norma penale di cui all'art. 2629-bis cod. civ.»,

avendo sostanzialmente rinunciato ad affrontare il problema - per quanto enunciato, salvo superarlo per passare immediatamente a trattare della possibilità del concorso di un *extraneus* nel reato proprio ivi previsto - dell'inquadramento del danno contemplato dalla norma come elemento costitutivo del reato o mera condizione obiettiva di punibilità: la tesi del ricorrente è che si tratti di elemento costitutivo, il che avrebbe imposto in capo ai giudici di merito la verifica della sussistenza di un pregiudizio effettivo in capo alla banca (pregiudizio che non vi fu, essendo i crediti dell'istituto abbondantemente garantiti e dovendo intendersi comunque concreta la possibilità di un rientro di quelle posizioni debitorie).

In ordine alla configurabilità del delitto sanzionato dal citato art. 2629-*bis*, la difesa sostiene che la condotta tipica non può esaurirsi nella semplice violazione del dovere di informazione da parte del soggetto attivo circa l'esistenza di un conflitto di interessi, visto anche l'aggravamento delle pene conseguente alla riforma del quadro normativo, richiedendosi invece la partecipazione dell'amministratore all'operazione che, per effetto del suddetto conflitto, risulti potenzialmente dannosa, nonché la coscienza e la volontà in capo all'agente di poter provocare un pregiudizio ai soci od ai terzi. Tali elementi non potrebbero desumersi, secondo la ricostruzione difensiva, nella mera circostanza che il Caiazza era stato socio della Edasim, o che la di lui moglie lo fosse ancora (elementi che già il Gip aveva considerato sprovvisti di un sufficiente grado di specificità); sarebbe poi da escludere la ragionevole certezza che l'indagato fosse consapevole della situazione di conflitto di interessi riguardante il Ragosta e del possibile verificarsi di un danno dall'approvazione di quelle delibere, atteso che gli stessi componenti del consiglio di amministrazione risultavano a loro volta soci della banca, dove avevano concentrato i propri risparmi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

1.1 Deve innanzi tutto essere precisato che le determinazioni assunte dai giudici di merito nei confronti del Caiazza quanto ad altra contestazione non possono assumere alcun rilievo ai fini della disamina degli addebiti *sub* C) ed I): al capo G), infatti, si riferiscono le pur analoghe condotte ascritte ai membri del consiglio di amministrazione della Banca Popolare Vesuviana nella gestione delle posizioni di altri soggetti (la "La Rosa di D'Ambrosio Arcangelo" s.a.s. e la "Edilcap di D'Ambrosio Luigi"), titolari di conti correnti o di diversi rapporti. In quel caso, l'estraneità del ricorrente risulta affermata non già in base a

- valutazioni di carattere generale, bensì sul preliminare ed empirico rilievo della sua mancata partecipazione alle delibere che avevano interessato le predette società.

1.2 Quanto alla interpretazione del dato normativo, ed in particolare all'analisi della struttura del reato *ex art. 2629-bis* cod. civ., va ricordato che la condotta penalmente sanzionata consiste nella violazione - da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di enti peculiari, fra cui le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea - degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ.: l'illecito sussiste, secondo la lettera della legge, "se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". La norma come sopra richiamata, di cui all'art. 2391, primo comma, cod. civ., prevede che "l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile".

La fattispecie oggi disegnata dall'art. 2629-*bis* riproduce, con alcune modifiche, il testo dell'originario art. 2631, espunto dalla riforma del 2002 senza che venisse riproposta la criminalizzazione di comportamenti assunti in stato di conflitto di interessi - ovvero, ancor prima, di semplici omesse comunicazioni di situazioni siffatte - fuori dalle ipotesi qualificabili in termini di infedeltà patrimoniale ai sensi del nuovo art. 2634 cod. civ.; nella vigenza del precedente art. 2631, appena ricordato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la norma *de qua* prevedeva una ipotesi di «reato di pericolo, la cui previsione è finalizzata a tutelare - mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori - la società dalle possibili commistioni dei suoi interessi con interessi ad essa estranei; per la sussistenza del reato, pertanto, non è necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configura, ai sensi del comma 2 dell'art. 2631 cod. civ., come circostanza aggravante), dovendo il comportamento dell'agente essere sanzionato anche nel caso in cui dalla delibera la società tragga vantaggio» (Cass., Sez. V, n. 6899 dell'11/12/2000, Nardo, Rv 218272).

E' invece innegabile che, con l'attuale formulazione, il danno rientri fra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta, da intendersi non più reato di pericolo.


1.3 A tale riguardo, osserva la difesa che nel caso oggi in esame non vi sarebbe stata da parte del Tribunale alcuna analisi circa la ravvisabilità in

concreto del delitto ipotizzato: il rilievo, in sede di giudizio di legittimità, non può estendersi fino ad una rivalutazione del merito della vicenda, anche perché sul piano della materialità dei fatti in rubrica la motivazione adottata dal Tribunale di Napoli appare logica e conseguente, nel dare contezza degli elementi attestanti il rapporto diretto fra il Caiazzo - ed il Ragosta - e la Edasim, nonché circa le cointeressenze fra quest'ultima e le società che si assume vennero favorite dalle delibere adottate dall'istituto di credito. Quanto all'elemento psicologico, deve ricordarsi che il reato in esame richiede sul versante soggettivo un semplice dolo generico, a differenza di altre fattispecie poste più specificamente a protezione del patrimonio sociale, in particolare - come si vedrà tra breve - l'infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ.: e, a proposito del Caiazzo, la sua perdurante intraneità alla Edasim, sottolineata nel corpo del provvedimento impugnato alle pagg. 13-16, fa ritenere pacifico, almeno ai limitati fini del *fumus* richiesto per l'adozione di una misura cautelare reale, che egli fosse rimasto pienamente consapevole delle attività che la stessa Edasim (od il Ragosta all'interno di questa) svolgeva in favore della Immobiliare Visone o della Sacar.

Le doglianze difensive pongono tuttavia la necessità di un approfondimento, sul piano giuridico, circa la ricorrenza di un danno rilevante ai sensi del citato art. 2629-*bis*, nonché a proposito della possibile natura del danno medesimo. La tesi del ricorrente è che per le contestazioni di reato mosse al Caiazzo dovrebbe escludersi l'ipotesi di un pregiudizio per la Banca Popolare Vesuviana, atteso che i crediti della stessa (per quanto in presenza di aperture ed affidamenti concessi fuori dai limiti praticati alla ordinaria clientela) rimasero comunque garantiti: si tratta però di un assunto da un lato sfornito di obiettiva rispondenza alle risultanze processuali, e dall'altro non condivisibile in linea di principio.

In vero, sostiene il ricorrente che dovrebbe intendersi comunque concreta la possibilità di un rientro delle posizioni debitorie afferenti la Immobiliare Visone o la Sacar: ma, così argomentando, si ammette *apertis verbis* che una diminuzione patrimoniale vi sia stata (come del resto appare chiaro dai riferimenti operati nell'ordinanza impugnata ai conteggi operati dalla Guardia di Finanza, con specifico riguardo alle esposizioni delle società anzidette). Inoltre, la difesa non pone in alcun modo in risalto la possibilità che il danno si produca, per espressa previsione normativa, anche nei confronti di terzi, piuttosto che della società amministrata da chi si sia trovata in posizione di conflitto di interessi: situazione, questa, che deve anzi intendersi quella statisticamente di maggiore significatività, laddove non risultino gli estremi della diversa ipotesi di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ.

Quanto agli aspetti più generali della corretta applicazione della legge penale, è evidente che la difesa paventa una interpretazione della nozione di



danno - come contemplata dall'art. 2629-bis cod. civ. - in termini esclusivamente patrimoniali: il che non sembra potersi condividere, con riferimento alla figura criminosa in esame. Come appena ricordato, la scelta terminologica adottata dal legislatore è stata quella di richiamare la necessità di un danno, senza aggettivazioni di sorta come invece si rileva nella correlata fattispecie disegnata dall'art. 2634; si tratta di una opzione peculiare, che si registra anche in altre norme novellate tra il 2002 e il 2005, dove peraltro si rinviene come terza ipotesi anche quella in cui per il perfezionamento della condotta di rilievo penale viene considerato sufficiente un "nocumento" (v. l'art. 2635 cod. civ.).

Analizzando più diffusamente le due figure di reato contemplate dagli anzidetti artt. 2634 e 2635, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la criminalizzazione delle condotte di infedeltà può essere intesa da un lato come manifestazione della tutela del patrimonio dell'ente nel cui ambito si colloca l'*intraneus*, in una chiave eminentemente privatistica, ovvero - dall'altro - ispirarsi ad un modello lealistico (come risulta con maggiore chiarezza nella legislazione di altri paesi, ad esempio nell'art. L. 152-6 del *Code du travail* francese), laddove si intenda soprattutto sanzionare la violazione del rapporto di fiducia che lega il "corrotto" all'ente: in questa seconda prospettiva, può assumere dunque rilievo l'abuso di un potere che l'*intraneus* sia chiamato ad esercitare in funzione di interessi altrui, non solo di natura strettamente patrimoniale, e che svolga invece alterando i processi decisionali che lo vedono coinvolto [...]. Nella relazione al d.lgs. n. 61 del 2002 si legge che venne tenuta presente l'esigenza di repressione dei fatti di infedeltà commessi dai soggetti qualificati a seguito della dazione o promessa di utilità, nella quale tuttavia, conformemente alla legge delega, si orienta la tutela in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedeltà degli amministratori, trasformando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno e subordinando la procedibilità alla presentazione della querela. Ad una prima e sommaria analisi, limitata alla presa d'atto del contenuto della relazione appena virgolettata, l'opzione sembra dunque essere stata rivolta verso la già descritta chiave privatistica, piuttosto che a fornire una dimensione lealistica del rapporto fiduciario tra l'amministratore e la società: la necessità di una sanzione penale della condotta di infedeltà per gli amministratori che abbiano ricevuto promesse o dazioni di utilità risponderebbe, in definitiva, alle stesse ragioni sottese alla tutela dell'ente da condotte di infedeltà patrimoniale. Ci si deve però chiedere, a questo punto, quale senso ragionevole abbia la previsione, nell'art. 2635, di un evento qualificato come "nocumento", concetto evidentemente di genere, piuttosto che come "danno patrimoniale", concetto di specie già immediatamente



prima sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 2634 cod. civ.: se la tutela viene apprestata al patrimonio della società, nell'una e nell'altra ipotesi, non si vede perché l'evento conseguente ad un atto dispositivo di beni sociali in costanza di conflitto di interessi (in un caso) e quello derivato dal compimento o dall'omissione di un atto da parte di chi abbia ricevuto la dazione o la promessa di un'utilità (nell'altro caso) debba assumere connotazioni differenti [...]. Anche l'argomento [...] secondo cui l'introduzione della circostanza aggravante del "grave nocumento ai risparmiatori" nelle ipotesi di false comunicazioni sociali, ai sensi della legge n. 262 del 2005, confermerebbe il carattere patrimoniale della lesione che, ove realizzatasi in concreto, determina l'intervento sanzionatorio penale, non può intendersi decisivo. Che il danno (o il nocumento, nel senso di effetto concretamente conseguente al danno) preso in esame da quella norma sia soltanto quello patrimoniale, infatti, non deriva dalla presa d'atto che l'intero diritto penale societario sia posto a tutela di interessi di quella natura, come il riferimento ai risparmiatori sembrerebbe imporre: è l'art. 2622 cod. civ., al pari dell'art. 2634 ma non invece dell'art. 2635, a richiedere già per la fattispecie non aggravata un evento che consista nel "danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori"; ed è altrettanto evidente che, ai fini indicati da quella norma e senza alcuna implicazione di carattere generale, sempre patrimoniale sarà il pregiudizio potenzialmente verificatosi per un risparmiatore, soggetto da intendersi portatore di interessi ben più limitati rispetto a quelli della società per cui abbia operato l'autore delle false comunicazioni. Proseguendo sulla medesima falsa riga, sarà allora inevitabile la doverosa natura patrimoniale del "danno ai creditori" rilevante ai fini della realizzazione dei reati previsti dagli artt. 2629 e 2633 cod. civ., vista la peculiarità dei soggetti (titolari di situazioni giuridiche di esclusiva natura economico-patrimoniale, relative alle ragioni di credito vantate) su cui parametrare la lesione; mentre ben potranno avere altra natura il "danno ai soci" conseguente a condotte di impedito controllo ex art. 2625 cod. civ., come pure i "danni alla società o a terzi" che derivino dalla violazione del dovere di comunicare situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2629-bis cod. civ. e dell'art. 2391 cod. civ., comma 1» (Cass., Sez. V, n. 5848 del 13/11/2012, Corallo).

Si è dunque già chiarito che per alcune delle ipotesi criminose recentemente novellate il richiamo alla nozione di danno o di nocumento deve intendersi dimostrativo di una dimensione non strettamente patrimoniale del pregiudizio rilevante ai fini della configurabilità del reato (fra questi, anche un eventuale danno di immagine, senz'altro configurabile con riguardo ad istituti di credito che si assumano avere operato disparità di trattamento nei rapporti con la clientela); ciò anche in ragione della previsione normativa di cui all'art. 2640 cod. civ.,



atteso che, qualora il diritto penale societario dovesse realmente intendersi orientato alla tutela di esclusivi o comunque imprescindibili interessi di natura patrimoniale, il legislatore non avrebbe avuto ragione di prevedere un'attenuante *ad hoc* (peraltro richiamando in termini assai generali le ipotesi in cui venga cagionata una "offesa di particolare tenuità"), essendo a quel punto già applicabile la circostanza comune ex art. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Caiazzo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.


**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'11/02/2014.


Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Alfredo Maria Lombardi



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

adell - 7 LUG 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cassella Languise

